

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 93103720509	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE ALTEA		
TIPO ATTIVITA' 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE VARIE N.C.A.		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA GIOSUE' CARDUCCI 13		
C.A.P. 56010	COMUNE SAN GIULIANO TERME	PROV. PI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE NGLSLN67A58B950K	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE ANGELI SELENE	

DATA 08/09/2025

IL FUNZIONARIO

Enrica Poggioli
Enrica Poggioli

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
U.T. PISA

Registrazione di Atto Privato

Il 08/09/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZZ , serie 3 , numero 474

data di stipula: 06/09/2025

ident.vo telematico: TZZ25L000474000NE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: NGLSLN67A58B950K

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93103720509	NGLSLN67A58B950K	CNICLD91C29G702U	PRSRR95C49G843T	NVRCNT95E66C933X
-------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 160,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 12,80

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "ALTEA APS ASD"

In data 06/01/25 presso la sede sociale in San Giuliano Terme (PI), via

Giosuè Capucci n° 13, si sono riunite le seguenti persone:

1. *Selene Angeli, nata a Cascina il 18/01/1967, residente in Via Piero Filippi n. 43, 56010, Caprona, Vicopisano (PI) – NGLSLN67A58B950K*
2. *Aurora Parisi, nata a Pontedera il 09/03/1995, residente in Via Piero Filippi n. 43, 56010, Caprona, Vicopisano (PI) – PRSRA95C49G843T*
3. *Claudio Iacono, nato a Pisa il 29/03/1991, residente in Via Livornese n. 459, 56122, La Vettola (PI) – CNICLD91C29G702U*
4. *Chiara Tontoli, nata a Pisa il 07/10/1986, residente in Via Don Minzoni 37, Calci (PI) – TNTCHR86R47G702D*
5. *Chantal Invernizzi, nata a Como il 26/05/1995, residente in Via Antonio Gramsci 20, 56035, Casciana Terme Lari (PI) – NVRCNT95E66C933X*
6. *Juan Pablo Villanueva Canon, nato a Bogotá (Colombia) il 22/08/1998, residente in Via Magenta 1, 56122, Pisa (PI) – VLLJPB98M22Z604L*
7. *Giuseppe Parisi, nato a Vietri di Potenza (PZ) il 07/08/1959, residente in Via Piero Filippi n. 43, 56010, Caprona, Vicopisano (PI) – PRSGPP59M07L859N*

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Selene Angeli la quale a sua volta nomina Segretaria la Sig.ra Aurora Parisi.

La Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione di una Associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I soci, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituita fra i presenti l'Associazione "ALTEA APS ASD" avente la natura di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.l., e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.l., del Codice civile e della normativa in materia (d'ora in avanti anche "associazione").

L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'associazione ALTEA APS ASD ha durata illimitata e ha sede legale in San Giuliano Terme (PI).

ART. 2

L'associazione non ha scopo di lucro, anche ai sensi dell'Art. 8 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Sua finalità primaria è realizzare le seguenti attività di Interesse generale di cui all'Art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- Educazione, Istruzione e Formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Inoltre, ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2021 e del D.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- tecnica aerea (tessuti, cerchio – propedeutica all'aerea, ginnastica acrobatica);
- flexibility e contorsionismo (ginnastica acrobatica);
- acrobatica e ginnastica artistica (ginnastica acrobatica);
- allenamento funzionale;
- danza;
- pilates;
- yoga;
- ginnastica ritmica;
- ginnastica dolce o posturale
- altre attività destinate al fitness e al benessere.

L'associazione persegue le finalità di cui sopra mediante la realizzazione delle seguenti attività:

- Promozione di attività culturale, teatrale, artistica, musicale, ludica, motoria in ogni sua forma di espressione.

- Diffusione di educazione al linguaggio artistico e mediatico come mezzo espressivo innovativo.
- Organizzazione di attività didattiche e formative in linea con le finalità dell'associazione.
- Promozione della collaborazione con altre associazioni culturali, ricreative, sportive dilettantistiche, musei, centri sociali e gruppi teatrali, che si propongono con analoghe finalità artistiche e sociali.
- Organizzazione di eventi, corsi, laboratori, mostre, esposizioni e workshop di: pittura; arte performativa; laboratori creativi sull'immaginazione; fotografia e video; digital & visual design (web design, visual arts, video/photo editing, ecc.); artigianato; musica strumentale, elettronica e canto; eventi culturali e spettacoli; scrittura e copywriting; danza* e danzaterapia; progetti culturali e artistici inclusivi; e-sports training; naturopatia; tematiche legate al benessere psicologico e fisico.
- Sostegno e promozione di iniziative atte a diffondere la cultura e l'esperienza artistica nell'ambito sociale.
- Collaborazione con gli Enti Locali, lo Stato, la Comunità Europea, i Teatri, le Imprese ed aziende sanitarie, Pubbliche e/o Private; partecipazione a progetti, bandi e scambi a livello nazionale ed internazionale.
- Svolgimento di attività anche all'estero e/o collaborazione con strutture comunali, regionali, nazionali, internazionali, preposte agli scambi culturali tra i popoli.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e/o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

I presenti nominano a far parte dell'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo), per il primo mandato, le seguenti Signore e i seguenti Signori a cui contestualmente attribuiscono le seguenti cariche:

- Presidente: Selene Angeli
- Vicepresidente (o altra carica): CLAUDIO IACINO
- Consigliere/a: AUREA PARS
- Consigliere/a: GIUSEPPE PARS

- eccetera

ART. 4

I presenti finanziano l'Associazione costituendo un Fondo Sociale pari ad €
.....,00.

ART. 5

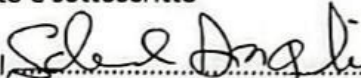
Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2025. I successivi esercizi hanno
inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

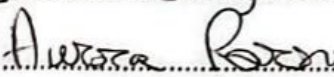
ART. 6

Le spese del seguente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad
esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

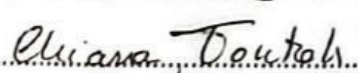
I presenti incaricano la Presidente dell'Associazione a compiere tutte le
pratiche necessarie ai fini della costituzione del sodalizio e alla sua iscrizione
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e nel Registro delle Attività
Sportive Dilettantistiche.

Letto, approvato e sottoscritto

SELENE ANGELI, 

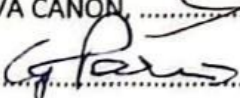
AURORA PARISI, 

CLAUDIO IACONO, 

CHIARA TONTOLI, 

CHANTAL INVERNIZZI, 

JUAN PABLO VILLANUEVA CANON, 

GIUSEPPE PARISI, 

STATUTO ALTEA APS ASD

ART. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti l'Associazione "ALTEA APS ASD" avente la natura di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia (d'ora in avanti anche "associazione").

L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L'associazione ALTEA APS ASD ha durata illimitata e ha sede legale in San Giuliano Terme (PI).

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro, anche ai sensi dell'Art. 8 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

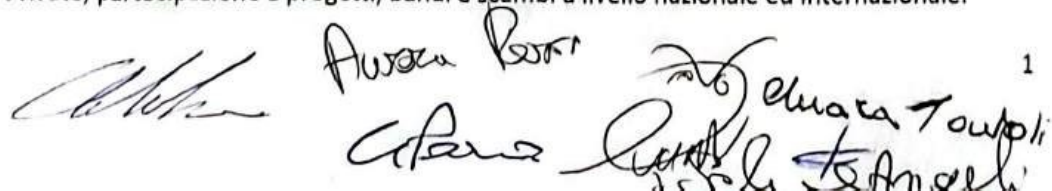
Sua finalità primaria è realizzare le seguenti attività di interesse generale di cui all'Art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Educazione, Istruzione e Formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Inoltre, ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2021 e del D.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attività di danza acrobatica aerea.

L'associazione persegue le finalità di cui sopra mediante la realizzazione delle seguenti attività:

- Promozione di attività culturale, teatrale, artistica, musicale, ludica, motoria in ogni sua forma di espressione.
- Diffusione di educazione al linguaggio artistico e mediatico come mezzo espressivo innovativo.
- Organizzazione di attività didattiche e formative in linea con le finalità dell'associazione.
- Promozione della collaborazione con altre associazioni culturali, ricreative, sportive dilettantistiche, musei, centri sociali e gruppi teatrali, che si propongono con analoghe finalità artistiche e sociali.
- Organizzazione di eventi, corsi, conferenze, seminari, convegni, stage, workshop e festival, eventi musicali.
- Sostegno e promozione di iniziative atte a diffondere la cultura e l'esperienza artistica nell'ambito sociale.
- Collaborazione con gli Enti Locali, lo Stato, la Comunità Europea, i Teatri, le Imprese ed aziende sanitarie, Pubbliche e/o Private; partecipazione a progetti, bandi e scambi a livello nazionale ed internazionale.


1

- Svolgimento di attività anche all'estero e/o collaborazione con strutture comunali, regionali, nazionali, internazionali, preposte agli scambi culturali tra i popoli.

ART. 4
Diritti e obbl.
Tutti

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e/o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore che condividono le finalità della stessa, che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale e civile. Possono aderire anche persone minorenni con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale su di esse, che dovrà controfirmare la domanda di ammissione; chi sottoscrive la domanda rappresenta il minorenne a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda compilata su apposito modulo che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione e l'impegno a osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.

La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione. L'Organo di amministrazione ha facoltà, nei successivi 60 giorni, di procedere all'esclusione del nuovo associato con deliberazione motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego. L'Assemblea delibera sulle domande accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio è annotata senza indugio nel libro degli associati che è tenuto a disposizione dell'Organo di Amministrazione (Consiglio direttivo).

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva di cui è stata svolta.

Illegible signature

Elisabetta Tanti

Alessandro Boni
Cristina [illegible]

ART. 4**Diritti e obblighi degli associati**

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Per i soci minorenni il diritto di voto sarà esercitato attraverso la rappresentanza di chi esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante o altro delegato, e hanno diritto a un voto.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale e tutte le iniziative indette dall'associazione.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'associazione e delle disposizioni emanate dall'Organo di Amministrazione (Consiglio direttivo).

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi facendone richiesta all'Organo di Amministrazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

ART. 5**Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Elisabetta Touboli
Sebastiano Amigeli *Albino* *Davide Fattori*
Giuseppe *+*

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ART. 7

Assemblea

Possono prendere parte all'Assemblea tutti i soci che siano iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi, siano in regola con il pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

L'Assemblea viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

Sono ammesse le Assemblee con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a distanza, ma è in ogni caso necessario che:

- siano comunque presenti nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
- vi sia la possibilità per il Presidente di identificare i partecipanti, di garantire il regolare svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

In presenza dei suddetti presupposti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

Scanned signatures and text:
Scheda
Dott. Tassoli
Aurora Piron
G. Piron
4

delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. La presenza è valida anche in forma virtuale purché metta in condizione ogni socio di esercitare il diritto di intervento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

ART. 8

Organo di amministrazione (Consiglio direttivo)

L'Organo di amministrazione (detto anche Consiglio direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati e le quote associative annuali;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati e l'eventuale esclusione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, ivi compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati anche se non consecutivi alla medesima carica.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" tramite collegamento audio/video a distanza.


Elvira Tautot, Stefano, Selma Angeli

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, così come disposto dall'Art. 11 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.36.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo nel proprio ambito può eleggere il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In questo caso dovrà essere convocata entro 60 giorni l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, che dovrà tenersi entro 30 giorni dalla convocazione. Fino alla nuova costituzione

ART. 9

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale

Elisabetta Tontoli Aurora Borra
Selva Anelli 4

zioni sportive
sta o Ente
braio

del conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), viene approvato dalla Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i successivi 60 giorni.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

en.ara Tautoli
Autog. Bon
C. B. 2
P. B. 2
P. B. 2

ART. 16

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Anche i minori possono esercitare attività di volontariato con il consenso esplicito scritto dei genitori.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla

Elisabetta Tamboli Aurora Basso
Selene Angel
8

legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. e quelle del Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
08 SET. 2025
Registrato <u>473</u> SERIE III

Elisabetta Tantioli, Aurora Basso
Schier Angel *Ubaldo Cicerone*